

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30.6.2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTORELLI RICCARDO SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARONE THOMAS SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARDARELLI ALESSIO SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETA' RECLAMANTE;
- OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;

**INFLITTE SEGUITO GARA DI FINALE PER TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA 2015/2016 VITERBESE CASTRENSE/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 5.6.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza, ridetermina la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00; annulla la sanzione dell'obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CALC. CIRIGLIANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA 2015/2016, REAL METAPONTINO/SICULA LEONZIO DEL 12.6.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016)

La C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cirigliano Mario, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 30 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio